

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 71/97**  
**del 4 ottobre 1997**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato l'accordo, in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/97 del Comitato misto SEE <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 96/302/CE della Commissione, del 17 aprile 1996, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il seguente capoverso è inserito dopo il punto 32 aa (decisione 94/904/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo:

«32ab) **396 D 0302:** Decisione 96/302/CE della Commissione, del 17 aprile 1996, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 26).»

*Articolo 2*

I testi della decisione 96/302/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 5 ottobre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1997.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

<sup>(1)</sup> Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 26.